

## **Ordinanza sui diritti politici (ODP)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>1</sup> sui diritti politici è modificata come segue:

*Art. 8a cpv. 1*

<sup>1</sup> Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.

*Art. 8d cpv. 3*

<sup>3</sup> La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.

*Art. 27b cpv. b*

L'autorizzazione di principio è accordata se:

- b. la Cancelleria federale ha appurato che contemporaneamente sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l'articolo 27e capoverso 1<sup>bis</sup>.

*Art. 27c cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 27d lett. c*

Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:

<sup>1</sup> RS 161.11

- c. il territorio e la percentuale dell'elettorato per i quali i risultati degli scrutini svolti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

*Art. 27e cpv. 1–2*

<sup>1</sup> Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.

<sup>1bis</sup> La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.

<sup>2</sup> Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso <sup>1bis</sup> sono soddisfatte.

*Art. 27f*            Limiti

<sup>1</sup> Il 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale verifica periodicamente se l'entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell'ambito del voto elettronico.

<sup>3</sup> Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

*Art. 27i cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.

<sup>2</sup> I Cantoni garantiscono il regolare svolgimento del voto elettronico e ne verificano i risultati.

*Art. 27k<sup>bis</sup> cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 27l*            Valutazione dei sistemi e delle modalità d'esercizio

<sup>1</sup> Una valutazione del sistema e delle modalità d'esercizio è necessaria:

- a. prima dell'impiego di un nuovo sistema;
- b. a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d'esercizio;
- c. alle scadenze stabilite dalla Cancelleria federale.

<sup>2</sup> La valutazione è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

- a. i requisiti in materia di sicurezza della Cancelleria federale siano soddisfatti;
- b. le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale disciplina i dettagli della valutazione e i requisiti posti agli enti indipendenti.

<sup>4</sup> Stabilisce le valutazioni che commissiona direttamente e quelle per cui è competente il Cantone.

*Art. 27m* Coinvolgimento e informazione del pubblico

<sup>1</sup> La Cancelleria e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti e definiscono incentivi per la partecipazione.

<sup>2</sup> I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi. Pubblicano la relativa documentazione e il codice sorgente del software.

<sup>3</sup> Essi informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

<sup>4</sup> Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

<sup>5</sup> In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. Il segreto del voto va tutelato.

*Art. 27o* Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

<sup>1</sup> La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell'adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

- a. commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;
- b. rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull'evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

<sup>4</sup> *Ex cpv. 3*

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 2 e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3a è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 2*

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»*

(art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 14 cpv. 2)

Allegato 3a  
(art. 8b cpv. 1)

Kanton/Canton/Cantone \_\_\_\_\_

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi  
nel Consiglio nazionale \_\_\_\_\_

**Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del**

- A** 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta di candidatura: \_\_\_\_\_
2. Evtl. **Präzisierung** nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:  
Le cas échéant, **adjonction** de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance:  
Ev. **specificazione** di età, sesso, regione o appartenenza di un gruppo: \_\_\_\_\_
3. **Listennummer** (wird vom Kanton zugeteilt)/**Numéro de la liste** (attribué par le canton)/**Numero della lista** (assegnato dal Cantone): \_\_\_\_\_

**B Kandidaturen/Candidatures/Candidatura**

Nr. N° No.	Amtliche(r) Name(n)	Amtliche(r) Vorname(n)	Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist	Vorname, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist	Geschlecht	Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Beruf	Strasse	Nr.	PLZ	Wohnort	Heimatorte inkl. Kanton	Unterschrift	Bemerkungen*	Kontrolle (leer lassen)
	Nom(s) officiel(s)	Prénom(s) officiel(s)	Nom usuel	Prénom usuel	Sexe	Date de naissance (jour/mois/année)	Profession	Rue	N°	NPA	Lieu de domicile	Lieux d'origine, y compris canton	Signature	Observations*	Contrôle (laisser en blanc)
	Cogno- me/i ufficiale/i	Nome/i ufficiale/i	Cognome, con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta	Nome, con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta	Sesso	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Professione	Via	No.	NPA	Domicilio	Luoghi d'origine, incluso Cantone	Firma	Osservazioni*	Controllo (lasciare in bianco)

- ...  
\* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.
- \* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
- \* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

*Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro***C (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags****(Autres) signataires de la liste de candidats****(Altri) firmatari della proposta di candidatura**

Nr.	Name	Vorname	Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Strasse	Nr.	PLZ	Wohnort	Unterschrift	Bemerkungen*	Kontrolle (leer lassen)
N°	Nom	Prénom	Date de naissance (jour/mois/année)	Rue	N°	NPA	Lieu de domicile	Signature	Observations*	Contrôle (laisser en blanc)
N.	Cognome	Nome	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Via	N.	NPA	Domicilio	Firma	Osservazioni*	Controllo (lasciare in bianco)

...  
 \* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.

\* Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.

\* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

*Allegato 3b*

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 3b»*

(art. 8e cpv. 1)